REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologic

ACCORDO REGIONALE DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 12 NOVEMBRE 2020

PREMESSE

L'epidemia da SARS-CoV-2, diffusa sul territorio nazionale, sta mettendo a dura prova l'intero sistema sanitario, sia ospedaliero che territoriale. In particolare, per quel che concerne le attività di diagnosi, cura, monitoraggio e tracciamento mirato dei contatti in ambito territoriale è assolutamente indispensabile la massima integrazione tra tutti i professionisti che operano sul territorio, adeguatamente formati e dotati di strumenti idonei ai compiti previsti.

Con Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo Stato ha disposto uno specifico finanziamento al fine di far fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei Medici di medicina generale e della Pediatria di libera Scelta, il miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti nonché a ridurre il fenomeno delle liste di attesa e la pressione sui servizi ospedalieri e territoriali, limitando l'esposizione al rischio di contagio nel corso dell'emergenza epidemiologica in atto. Con Direttiva del Ministro della Salute 14 ottobre 2020 è stato demandato al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 il compito di procedere all'acquisto e alla distribuzione delle apparecchiature sanitarie, dando compito alle Regioni di distribuire tali apparecchiature anche attraverso opportuni AA.II.RR. per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera scelta.

Il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (20G00166)" pubblicato su GU n. 269 del 28-10-2020, ha stabilito che i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta eseguano i tamponi antigenici rapidi, con modalità stabilite dagli Accordi Collettivi Nazionali di settore.

In data 28 ottobre 2020 è stato firmato l'Accordo Collettivo Nazionale "per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2" ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale accordo sono stati previsti il coinvolgimento dei Pediatri di libera scelta nel rafforzamento dell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi, nonché il potenziamento dei

servizi erogati dagli stessi Medici attraverso strumenti di diagnostica di primo livello nel rafforzamento delle attività di prevenzione.

La **Regione Siciliana**, pertanto, nel rispetto dell'art. 8 del D.lgs 502/92 e s.m.i. ed in armonia con il dettato normativo della LR 5/09, in applicazione dell'ACN del 28/10/2020 e del D.L. 28/10/2020 n.137, stipula, con le **Organizzazioni sindacali** firmatarie e rappresentative a livello regionale, il presente accordo.

Tale intesa sancisce ancora una volta il ruolo centrale del Pediatra di libera scelta nella gestione della salute dei soggetti in età evolutiva, impegnando tale categoria di professionisti ad una proficua ed essenziale collaborazione con i servizi aziendali nella tutela della salute pubblica.

ART.1

DIAGNOSTICA DI 1° LIVELLO

- a. Ai sensi dell'Art.2 dell'ACN 28/10/2020 la Regione Siciliana distribuisce le apparecchiature individuate tra le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), proporzionalmente alla popolazione residente. Nell'ambito delle AA.SS.PP. regionali tali apparecchiature saranno distribuite secondo i seguenti criteri:
- le apparecchiature di base saranno distribuite a tutti i Pediatri di libera scelta (PLS) del territorio;
- le apparecchiature di tipo più specialistico saranno assegnate prioritariamente alle associazioni di gruppo e successivamente a quelle semplici e infine ai singoli medici ove possibile. All'interno di ciascuna tipologia di associazione, verranno privilegiate quelle di più vecchia costituzione.
- b. L'assegnazione delle apparecchiature è subordinata ad una specifica formazione ed a una conseguente certificazione delle competenze acquisite, a carico delle Società Scientifiche di riferimento della Pediatria di Famiglia o delle Aziende Sanitarie provinciali.
- c. I costi di gestione corrente (ad esempio, materiale di consumo, assicurazione, piattaforma) sono a carico dei Pediatri destinatari delle apparecchiature.
- d. I PLS assegnatari utilizzano le apparecchiature affidate esclusivamente al fine di migliorare il processo di presa in cura degli assistiti. I Pediatri non possono percepire alcun compenso da parte degli utenti per le prestazioni effettuate con tali apparecchiature.
- e. Le Aziende provvedono a regolamentare le procedure di consegna, ritiro e controllo delle apparecchiature e del loro effettivo utilizzo.
- f. Le associazioni regolamenteranno al loro interno le modalità di erogazione delle prestazioni rese nei confronti degli assistiti di altri medici operanti nella stessa forma associativa.

- a) Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, i PLS integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica.
- b) Le Aziende richiedono ai Pediatri di libera scelta di comunicare le sedi in cui svolgeranno l'attività di cui al presente articolo: presso il proprio studio; presso quello della forma organizzativa nella quale operano; presso i locali individuati dall'Azienda o in modalità "Drive Through" con modalità concordate e organizzate dall'azienda e dal lunedì al venerdì; presso strutture individuate dai Pediatri e preventivamente comunicate e autorizzate dalla ASP.

L'Azienda Sanitaria provinciale metterà a disposizione almeno una postazione per ogni Distretto/PTA ed altre postazioni in caso di Distretti con territori vasti o Comuni ad alta densità abitativa. Se la sede individuata dall'azienda è in un Comune diverso di quello in cui ha sede lo studio ed è distante da esso più di 10 km, sarà corrisposto un rimborso chilometrico, al pari della specialistica ambulatoriale. L'Azienda fornirà adeguato personale di supporto e gli strumenti necessari, provvedendo anche allo smaltimento dei rifiuti. Le unità di intervento debbono essere composte da un numero di persone adeguato in modo da garantire rapidità di esecuzione e sicurezza (vedi operazioni di vestimento e svestimento).

- c) La fornitura dei tamponi antigenici rapidi o altro test di cui all'accordo, è assicurata ai Pediatri dal Commissario per l'emergenza Covid-19, unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine FFP2, visiere, guanti e tute), ovvero dalle Aziende Sanitarie Provinciali; ai medici che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, saranno in ogni caso assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal Commissario per l'emergenza Covid-19.
- d) Il <u>target</u> affidato al personale convenzionato di cui al presente articolo riguarda esclusivamente:

i) per i propri assistiti:

- 1) i contatti stretti, asintomatici, sulla base delle disposizioni vigenti, individuati dal PLS, oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione, alla fine del periodo di quarantena;
- 2) i casi sospetti di contatto che il PLS si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido.
- ii) Qualora il Pediatra si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall'Azienda o dai Comuni o dalla Protezione Civile et c., potrà effettuare i test anche <u>a favore di assistiti di altri PLS</u> che siano contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di quarantena, identificati in base ad una lista di prenotati trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione o secondo altra modalità individuata dall'Azienda.

Non è consentito l'uso dei tamponi di cui al presente accordo per testare soggetti che non rientrano nelle precitate fattispecie.

Qualora i Pediatri non possano effettuare personalmente il test ai propri assistiti, lo devono comunicare all'atto della segnalazione del caso (di contatto stretto) al Dipartimento in modo che possa essere organizzata l'attività da parte di altri sanitari.

Per i Pediatri che per motivazioni cliniche sono da considerarsi soggetti fragili (medici in stato di gravidanza o aventi comprovate patologie o condizioni a rischio - vedi addendum) si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela. Essi possono essere esentati dall'attività senza incorrere nelle procedure previste dall'art.30 dell'ACN vigente. I pediatri interessati dovranno, tuttavia, effettuare le attività di comunicazione e monitoraggio previste dal presente accordo e garantire modalità organizzative alternative appropriate per assicurare ai propri assistiti l'esecuzione del tampone. Tali casi vanno comunicati al Presidio più prossimo al domicilio del paziente.

<u>In caso di esito positivo</u> del tampone il Pediatra provvede a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della propria Azienda per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma. Prende in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena, con il supporto dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) per gli eventuali accessi domiciliari (ogni Pediatra avrà di riferimento una specifica USCA), fornendo ai soggetti interessati le informazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto e avviando il follow up attivo dei pazienti.

<u>In caso di esito negativo</u> il pediatra che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.

- e) Ai sensi dell'art.19 del DL 137/2020 "Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta" i PLS, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria (o altri software che la Regione metterà a disposizione), anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale del Pediatra, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica.
- f) Effettuato il tampone, se rispettate le condizioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute che stabilisce i termini della fine dalla quarantena, acquisita l'autodichiarazione ai sensi della 445/2000 del paziente che attesti l'assenza dei sintomi, come previsto dalla Circolare, il PLS rilascerà un attestato di fine quarantena, comunicandolo al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.
- g) In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, forniti ai sensi della precedente lettera c) per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il medico non è tenuto ai compiti del presente articolo e il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l'attivazione di procedura di contestazione disciplinare.
- h) Così come definito dall'ACN 28 ottobre 2020, la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici o presso strutture identificate e organizzate dagli stessi (compreso lo smaltimento dei rifiuti) è stabilita pari a 18 Euro; la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a 12 Euro. Ove la registrazione del test sul sistema informatico adottato non ne consentisse la

rendicontazione il Pediatra presenterà i riepiloghi delle prestazioni eseguite come PPIP relative al mese di esecuzione.

Resta inteso che le somme individuate per la Regione Sicilia vanno distribuite nelle varie ASP in proporzione alla popolazione residente.

Il potenziamento della diagnostica di primo livello a seguito di questo accordo permette di ridisegnare il ruolo della Pediatria di libera scelta nei percorsi assistenziali. Le parti pertanto si impegnano, entro 120 giorni, alla luce dell'Art.1 del presente accordo e delle sue ricadute dirette e indirette sulla organizzazione e attività degli studi medici, a disciplinare ulteriormente l'utilizzo di tali apparecchiature.

FIMP

CIPe - SISPe - SINSPe

SIMPEF

IL DIRIGENTE GENERALE DPS

IL DIRIGENTE GENERALE DASOE

IL DIRIGENTE SERVIZIO 8 DPS

Dichiarazione a verbale della FEDERAZIONE CIPe – SISPe – SINSPe

Il presente accordo regionale non tiene conto espressamente del rischio professionale, la malattia-morte in caso di contagio COVID 19, la sostituzione in caso di quarantena o malattia nonché la certezza di garanzia delle misure di sicurezza previste per il danno biologico per il personale che opera in strutture pubbliche a qualsiasi titolo come previsto dalla legge 81-2008 e s.m.i. della normativa INAIL e della normativa europea per il rischio biologico (direttiva 2000-54-CE del Parlamento europero del consiglio europeo del 18/09/2000